

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 32

A.S. n. 1738: "Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale".

Lavoro nero, part time, condono

Ottobre 2002

INDICE

Premessa	pag.	1
Articolo 1 - (Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).....	pag.	2
Articolo 2 - (Norme in materia di edilizia).....	pag.	5
Articolo 3 - (Rapporti di lavoro a tempo parziale).....	pag.	6

Premessa

Il presente decreto-legge, oltre a prevedere interventi riguardanti il settore edile e la disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, modifica la legge n. 383 del 2001, limitatamente al Capo I, contenente norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa.

Considerando che a tale riguardo sono già state apportate nel corso dell'ultimo anno numerose e rilevanti modifiche, si ritiene opportuno puntualizzare l'evoluzione normativa verificatasi in materia.

La versione iniziale della legge prevedeva il termine del 30 novembre 2001 per la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare (che rappresenta lo strumento per usufruire del regime agevolativo in materia fiscale e contributiva) e la destinazione delle maggiori entrate conseguite (escluse quelle contributive, ovviamente destinate all'INPS) al fondo di cui all'articolo 5 della legge finanziaria per il 2001 (finalizzato alla riduzione dell'IRPEG e dell'IRPEF gravante su redditi d'impresa), anche se veniva contestualmente prevista la sua utilizzazione *pro quota* anche per il riequilibrio dei conti pubblici, per la riduzione della pressione contributiva e per l'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori emersi.

Successivamente il decreto-legge n. 350 del 2001, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, prorogava la scadenza per l'emersione al 28 febbraio 2002, aumentava le agevolazioni concesse e rendeva residuale la destinazione delle maggiori entrate al riequilibrio dei conti pubblici.

Con la "finanziaria" per il 2002 si provvede ad un'ulteriore proroga del termine finale (spostato al 30 giugno 2002), ad una parziale modifica della disciplina dell'imposta sostitutiva prevista come agevolazione e, oltre ad altre correzioni di minor rilevanza, all'estensione al primo periodo di imposta del regime di rateizzazione biennale prima limitato al pregresso. Inoltre, si introdusse una clausola di salvaguardia con la quale si subordinava la ripartizione delle risorse affluite al fondo di cui all'articolo 5 della finanziaria per il 2001 alla verifica degli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo.

Infine, la legge n. 73 del 2002, di conversione del decreto legge n. 12, ha fissato al 30 novembre 2002 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di emersione, ha allungato a 5 anni il periodo per il versamento rateizzato di quanto dovuto per il primo periodo d'imposta (2002) e ha introdotto una nuova tipologia di emersione, cosiddetta "progressiva", attribuendo ai sindaci il ruolo di interlocutore delle imprese intenzionate ad emergere, ma non in regola con gli obblighi inerenti all'esercizio di attività economiche, relativamente a materie diverse da quelle fiscali e contributive.

Articolo 1

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383)

Con il presente articolo viene modificata la disciplina prevista dall'articolo 1-*bis* della legge n. 383 del 2001, riguardante la fattispecie della emersione progressiva del lavoro sommerso.

In particolare viene prevista la costituzione presso ogni direzione provinciale del lavoro, entro il 30 ottobre 2002, di un Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) composto da 16 membri di nomina prefettizia (al riguardo si pone l'accento sulla necessità di individuare con maggiore precisione il comune e la ASL titolari, unitamente ad altri soggetti, del relativo potere di designazione, pena la sostanziale inapplicabilità della norma). Tale organo è destinato a sostituire il sindaco nella ricezione ed eventuale approvazione (previa valutazione delle proposte avanzate rispetto agli obblighi normativi e alla loro fattibilità tecnica, nonché verifica del rispetto dei minimi contrattuali) dei piani di emersione presentati dagli imprenditori interessati all'emersione di lavoro sommerso attraverso la procedura progressiva introdotta con la legge n. 73 del 2002. Quest'ultima è parzialmente modificata ed integrata da disposizioni di maggior dettaglio con il presente decreto-legge, che provvede anche a disciplinare l'*iter* delle istanze già avviate con la previgente normativa, ad estendere ai soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo la facoltà di accedere ai programmi di emersione progressiva, ad escludere dalle gare di appalto le imprese fino al completamento della procedura di emersione, nonché a prevedere la sospensione di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza, già durante la fase istruttoria e limitatamente alle violazioni oggetto della procedura di regolarizzazione.

Vengono inoltre modificati i termini per la presentazione del piano individuale di emersione (che vengono spostati dal 30 settembre 2002 al 28 febbraio 2003) e della relativa dichiarazione di emersione in caso di

approvazione del piano da parte del CLES (è previsto come termine ultimo il 15 maggio 2003, in luogo del 30 novembre 2002 stabilito inizialmente).

La RT esclude la sussistenza di oneri legati all'istituzione dei CLES, in quanto si prevede che le funzioni di segreteria siano svolte dalle competenti direzioni provinciali del lavoro e che non siano erogati trattamenti di missione o di rimborso spese per i suoi componenti. Al riguardo, mentre non si hanno rilievi da formulare in merito alla prima ipotesi, prevista esplicitamente dal testo del decreto, si osserva che non esistono nell'articolato analoghe garanzie circa l'insussistenza di compensi, a qualsiasi titolo, per i membri dei CLES, il cui elevato numero (si tratta di circa 1.700 soggetti) renderebbe il relativo onere non trascurabile.

La RT, inoltre, non fornisce indicazioni sugli ulteriori introiti fiscali e previdenziali che potrebbero ottenersi con l'ulteriore proroga dei termini per l'emersione, alla luce presumibilmente della difficoltà di analisi finora riscontrate nella materia in esame.

Si sottolinea, tuttavia, la presenza di possibili effetti sui dati di cassa per il 2002 relativamente al gettito connesso alla procedura di emersione per quei soggetti che, pur avendo già deciso di emergere, presenteranno la dichiarazione di emersione l'anno prossimo avvalendosi dei nuovi termini previsti con il presente decreto, anche se l'ordine di grandezza di tali effetti dovrebbe risultare ridotto in presenza della già prevista rateizzazione dei versamenti degli importi dovuti. Al riguardo, inoltre, si pone in evidenza la necessità di un coordinamento con le attuali previsioni contenute nei commi 2-*bis* (in materia di versamento d'imposta sostitutiva e contributi) e 2-*ter* (in materia di sanatoria ai fini IVA), che sono stati formulati prendendo a

riferimento come primo periodo d'imposta agevolato il 2002 e come data di presentazione della dichiarazione un termine ricadente comunque nell'anno 2002.

Con il comma 3 la procedura di emersione viene estesa alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa.

Articolo 2

(Norme in materia di edilizia)

Viene imposto l'obbligo a carico delle imprese edili affidatarie di un appalto pubblico di presentare all'ente appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

La norma non è considerata dalla RT e non presenta risvolti onerosi per il bilancio pubblico.

Si proroga, inoltre, al 31 dicembre 2006 il beneficio contributivo a favore delle imprese edili, consistente in una riduzione, pari al 9,50%¹, delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle spettanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, limitatamente agli operai occupati per almeno 40 ore settimanali.

La RT esclude la presenza di oneri per tale proroga, in quanto si tratterebbe di intervento autofinanziato, la cui applicazione è effettuata attraverso un apposito decreto, subordinato alla verifica dell'incremento, ogni anno, della base imponibile del settore dell'edilizia.

¹ Si rileva che tale percentuale è stata elevata all'11,5%, per il periodo 1997-2001, da una serie di decreti ministeriali.

Sulla base del meccanismo di funzionamento delle norme non sembrano esservi problemi, anche se potrebbe essere utile per la discussione un'informativa sugli effetti che la normativa ha avuto nel passato. Essendo però la precedente proroga scaduta il 31 dicembre 2001, sarebbe utile che il Governo chiarisse se la quota di entrate legata al venir meno nel 2002 del beneficio in questione fino alla sua reviviscenza con il decreto in esame, rientri nelle previsioni per l'anno corrente a legislazione vigente relative al fabbisogno, ivi incluso quindi il bilancio dell'INPS, e quale sia la dimensione finanziaria di tale quota, che ad un primo esame appare comunque di entità limitata.

Articolo 3

(Rapporti di lavoro a tempo parziale)

Si proroga al 30 settembre 2003 il termine massimo di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 61 del 2000, salvo accordi fra le parti per un'ulteriore estensione.

La disposizione, non esaminata nella RT, non determina effetti di carattere finanziario.